



CAPITOLATO TECNICO

ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE PER L'ALLESTIMENTO DI CAMPI CONTAINER
PER L'ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE IN CASO DI EVENTI EMERGENZIALI
ID 2280

LOTTO 3 - NOLEGGIO DI LAVATRICI E ASCIUGATRICI INDUSTRIALI DA INSTALLARE IN
CAMPI CONTAINER IN EVENTI EMERGENZIALI E SERVIZI CONNESSI



SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	DEFINIZIONI	5
3	OGGETTO DELL'APPALTO	7
4	LOTTE E QUANTITATIVI DI FORNITURA	7
5	VALORE DELL'ACCORDO QUADRO	8
6	DURATA	8
6.1	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	8
6.2	DURATA DEGLI ORDINI DI FORNITURA	9
7	ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	9
7.1	ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA	9
7.2	PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	10
7.2.1	INDIVIDUAZIONE DEL/DEI FORNITORE/I E EMISSIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA	11
7.2.2	ORDINE DI FORNITURA (OdF)	13
7.2.3	ATTO AGGIUNTIVO ALL'OdF	14
7.2.4	RICEZIONE E ACCETTAZIONE DELL'ORDINE DI FORNITURA	15
7.2.5	CRONOPROGRAMMA	15
7.2.6	TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA	16
7.2.7	ESECUZIONE DELLA FORNITURA	16
7.2.8	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	17
8	MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE MACCHINE	17
8.1	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONTAINER A USO LAVANDERIA	18
9	ASSISTENZA DEL FORNITORE	18
10	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	18
11	CERTIFICAZIONI	18
12	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI	18
13	PENALI	19

Allegato 1 - Layout campo standard uso abitativo

Allegato 2 - Layout campo standard uso ufficio



1 PREMESSA

La Consip S.p.A. (di seguito “Consip”) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, hanno stipulato in data 20 febbraio 2020 un Disciplinare che demanda alla Consip lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento stesso.

In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (di seguito **‘Protezione Civile/Dipartimento’**), al fine di poter disporre nel minor tempo possibile di insediamenti leggeri e provvisori per destinazioni d’uso diverse da impiegare nelle prime fasi di un evento emergenziale, necessita di poter usufruire di container in noleggio, fornitura di arredi, biancheria ed accessori e lavatrici e asciugatrici industriali in noleggio.

La procedura, pertanto, è suddivisa in 3 Lotti merceologici come di seguito specificati:

- Lotto 1 – Noleggio di container per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e servizi connessi
- Lotto 2 – Fornitura di arredi, biancheria e accessori per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse, in eventi emergenziali
- Lotto 3 – Noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali da installare in campi container in eventi emergenziali e servizi connessi

Ciascun lotto merceologico come sopra individuato sarà a sua volta distinto in quattro lotti geografici secondo quanto descritto al successivo capitolo 4 del presente Capitolato Tecnico

Si precisa che i servizi e la fornitura dei tre lotti nel loro complesso concorrono a garantire soluzioni che consentano in via temporanea un’adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture a supporto per facilitare l’aggregazione sociale e i servizi essenziali.

Il presente Capitolato Tecnico, relativo al Lotto 3, disciplina, per gli aspetti tecnici e organizzativi, la conclusione di un Accordo Quadro per ciascun lotto geografico con più operatori economici senza riapertura del confronto competitivo (ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) avente ad oggetto il noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali per l’allestimento di campi container a uso abitativo, in eventi emergenziali, come meglio dettagliato al capitolo 3.

L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei Servizi dovrà adempiere alle prescrizioni contenute in gara e pertanto a quanto sarà stabilito nel documento, nei relativi Allegati e nello Schema di contratto.

Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e nei relativi allegati rappresentano, pertanto, i requisiti minimi necessari per l’espletamento dei servizi di cui al predetto lotto 3.

Tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto della normativa applicabile, europea, nazionale, regionale e locale, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato Tecnico.

Il Fornitore è, altresì, obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi



danno agli impianti, a beni pubblici o privati, liberando, a tal riguardo, l'Amministrazione e i suoi incaricati, da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.



2 DEFINIZIONI

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente Capitolato Tecnico.

Amministrazione	La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile o singoli Commissari delegati (Regioni/Comuni) o altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto della presente procedura mediante l'emissione di Ordini di Fornitura.
Altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze	Le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile, di cui al D.Lgs. n. 1/2018, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze del Capo Dipartimento da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato.
Consip S.p.A.	La Consip S.p.A. a socio unico del Ministero dell'Economia e delle Finanze che bandisce la presente procedura per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
Aree per l'insediamento dei campi di accoglienza	Luoghi individuati dai Comuni sui quali vengono impiantati i container destinati all'accoglienza della popolazione colpita dall'evento emergenziale.
Direttore dell'Esecuzione	La figura nominata dall'Amministrazione che, responsabile dei rapporti con il Fornitore nell'ambito dell'Accordo Quadro, svolge le attività di cui all'art. 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Fornitore/i	L'Impresa o il Consorzio di Imprese o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che stipula l'Accordo Quadro e si obbliga a prestare le attività conseguenti ai singoli Ordini di Fornitura.
Ordine di Fornitura	Documento emesso da Dipartimento/Protezione Civile o singoli Commissari delegati o altri soggetti incaricati per la gestione delle emergenze che contiene le condizioni e le caratteristiche dei servizi da espletare secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e all'Offerta Economica da richiedere al Fornitore così come dettagliate al paragrafo 7.2.2.
Responsabile del Procedimento per l'Accordo Quadro	Persona fisica nominata dal Dipartimento della Protezione Civile che si occuperà dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle attività relative all'Accordo Quadro.
Responsabile Unico del Procedimento per la Fornitura	Persona fisica designata dall'Amministrazione che si occuperà dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento dei singoli Ordini di Fornitura.
Responsabile della Fornitura	Persona fisica, nominata dal Fornitore al momento della stipula dell'Accordo Quadro, quale referente operativo delle forniture nei confronti dell'Amministrazione.



Giorni	Si intendono giorni solari e consecutivi, salvo che non sia diversamente specificato.
Valore dell'Accordo Quadro	L'importo massimo della presente procedura, indipendentemente dallo sconto offerto (IVA esclusa).



3 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura mediante noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali e servizi connessi da collocare all'interno dei campi container necessari per assicurare l'accoglienza temporanea per coloro che, a seguito dell'evento emergenziale, hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.

Al solo fine di meglio illustrare un ipotetico schema di campo e l'ubicazione delle lavatrici e asciugatrici all'interno del campo stesso, si rimanda all'allegato 1 che contiene un layout di campo standard a uso abitativo.

Si precisa che la reale disposizione delle lavatrici e asciugatrici industriali e la loro quantificazione dipenderà dal Layout del campo predisposto dal Fornitore del Lotto 1 e successivamente approvato dall'Amministrazione. Tale quantificazione è riportata nell'Ordine di Fornitura emesso dall'Amministrazione nei confronti del Fornitore del presente Lotto.

La fornitura è da intendersi comprensiva di:

- trasporto;
- montaggio;
- installazione;
- impianto elettrico per l'allaccio delle macchine agli impianti del campo, con relative linee, prese e quadro elettrico a servizio della lavanderia. Si precisa a tal proposito che il container uso lavanderia, non incluso nel presente appalto, sarà fornito di un punto di allaccio alla rete elettrica del campo con una potenza pari a 35 KW e di punto di scarico delle acque a pavimento del diametro di 10 cm;
- cessione dell'uso temporaneo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- installazione, a parete quando possibile o in locale tecnico, di un boiler elettrico la cui capacità dovrà essere proporzionata al numero di macchine da servire;
- assistenza del Fornitore (cfr. capitolo 9);
- rimozione delle macchine al termine del noleggio.

E' escluso dalla presente fornitura il noleggio del container che ospiterà le lavatrici e asciugatrici industriali, oggetto delle forniture del Lotto 1, le cui caratteristiche sono descritte nel relativo documento Capitolato Tecnico – Lotto 1 a cui si fa espressamente rinvio per quanto di interesse.

Il Fornitore è tenuto a svolgere le suddette attività conformemente alle caratteristiche specificate nel presente Capitolato Tecnico, nell'Accordo Quadro e nell'Ordine di Fornitura emesso dall'Amministrazione e secondo quanto previsto dalle normative vigenti applicabili.

4 LOTTI E QUANTITATIVI DI FORNITURA

La fornitura, e la prestazione dei servizi ad essa connessi, è suddivisa in 4 (quattro) lotti geografici così come di seguito riportati e gli Aggiudicatari di ciascun Lotto si obbligano ad accettare Ordini di Fornitura ed eventuali Atti Aggiuntivi agli Ordini di Fornitura, emessi dall'Amministrazione nei limiti del quantitativo offerto in fase di gara:

- Lotto 3A - Nord: Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna
- Lotto 3B - Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise
- Lotto 3C - Sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria



➤ Lotto 3D - Isole: Sicilia, Sardegna e isole minori

Il Fornitore può concorrere a uno o più lotti.

La suddivisione in lotti comporterà l'istituzione di quattro distinte graduatorie, e quindi la stipula di quattro distinti Accordi Quadro, dei quali l'Amministrazione, al verificarsi dell'evento emergenziale, si avvarrà per la scelta del contraente in relazione alla localizzazione geografica dell'evento.

Il quantitativo massimo di kit di lavatrici e asciugatrici industriali in relazione al numero di campi offerti dall'operatore economico, riferito a ciascun lotto, non è in alcun modo vincolante per il Dipartimento della Protezione Civile; l'Amministrazione, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di Ordini di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori al quantitativo effettivamente offerto dallo stesso in fase di gara.

5 VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Gli importi massimi per ciascun lotto, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro, sono i seguenti:

- Lotto 3A: € 6.257.143
- Lotto 3B: € 6.257.143
- Lotto 3C: € 6.257.143
- Lotto 3D: € 6.820.285

L'Amministrazione potrà emettere Ordini di Fornitura fino a concorrenza dell'importo massimo stimato per ciascun lotto, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Tale importo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dall'Amministrazione in sede di Ordine di Fornitura.

Per il calcolo dell'importo massimo stimato per ciascun lotto è stato ipotizzato il verificarsi, nell'arco di validità dell'Accordo Quadro, di un evento emergenziale che preveda l'assistenza di 8.000 persone e, pertanto, il noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali necessarie a servire un numero di campi container da 42 persone sufficiente a garantire l'accoglienza di tali persone.

Detto importo ha carattere presuntivo, poiché l'effettivo fabbisogno dei servizi oggetto della presente procedura sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli Ordini di Fornitura emessi. Il predetto importo, pertanto, **non è in alcun modo impegnativo né vincolante per l'Amministrazione**.

Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata di ciascun Accordo Quadro stipulato, il valore relativo ad uno o più Ordini di Fornitura raggiunga il valore stimato di ciascun Accordo Quadro di cui sopra oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), l'Amministrazione considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potrà emettere ulteriori Ordini di Fornitura.

6 DURATA

6.1 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata di 4 anni (48 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente capitolo. Resta inteso che,



per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale l'Amministrazione potrà emettere i singoli Ordini di Fornitura.

6.2 DURATA DEGLI ORDINI DI FORNITURA

L'efficacia degli Ordini di Fornitura decorre dalla data di emissione dei medesimi da parte dell'Amministrazione e avrà una durata variabile che verrà in esso stabilita, in funzione delle esigenze specifiche dell'Amministrazione, per come previste nell'Ordine stesso.

7 ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Di seguito sono indicate le strutture e le figure professionali di natura apicale di cui il Fornitore e l'Amministrazione dovranno dotarsi per la gestione e l'esecuzione del Contratto e degli Ordini di Fornitura. Tale durata, laddove necessario, in considerazione dell'imprevedibilità della durata dello stato emergenziale, potrà subire delle modifiche, intese come proroga del periodo di noleggio o riduzione dello stesso. In caso di riduzione, la durata del noleggio non potrà essere in ogni caso inferiore ai 6 mesi. Tali modifiche andranno richieste con apposito Atto Aggiuntivo di Fornitura (cfr. paragrafo 7.2.3).

7.1 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Per il Fornitore:

- Il *Responsabile della Fornitura*: è l'interfaccia unica verso l'Amministrazione che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:
 - a. programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo di tutte le attività oggetto dell'Accordo Quadro;
 - b. raccolta e gestione di richieste, informazioni, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
 - c. controllo delle attività effettuate;
 - d. gestione della fatturazione.

Il Responsabile della Fornitura deve inoltre intercettare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere nella gestione dei servizi e provvedere alla tempestiva segnalazione al Direttore dell'Esecuzione di eventuali problematiche per le quali è richiesto l'intervento dell'Amministrazione stessa.

Il Fornitore, alla stipula dell'Accordo Quadro, indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e pec) del Responsabile della Fornitura, che dovrà essere reperibile h 24/7, pena l'applicazione della penale n. 1 di cui al successivo capitolo 13.

Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto incaricato tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica, pena l'applicazione della penale n. 3 di cui al successivo capitolo 13.

per l'Amministrazione:

- il *Responsabile del Procedimento per l'Accordo Quadro (o struttura incaricata)*: è il responsabile per il Dipartimento della Protezione Civile relativamente all'esecuzione dell'Accordo Quadro che si occupa dei



rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle attività relative al Contratto e il funzionamento del meccanismo a cascata. Tale figura fornirà indicazioni ai RUP responsabili dei vari OdF sulle modalità di utilizzo dell'Accordo Quadro coordinandone e uniformandone le attività.

- il *Responsabile Unico del Procedimento per la Fornitura (RUP)*: persona designata dall'Amministrazione, che si occupa dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle attività dei singoli Ordini di Fornitura. Il suo nominativo sarà comunicato al Fornitore nell'OdF;
- il *Direttore dell'Esecuzione*: persona designata dall'Amministrazione, quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione dell'Ordine di Fornitura. Il suo nominativo sarà indicato nell'Ordine stesso. Il Direttore dell'esecuzione d'intesa con il RUP, svolge il compito di:
 - a. verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
 - b. verificare la corretta esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro;
 - c. verificare il rispetto delle coperture assicurative;
 - d. segnalare tempestivamente tramite fax o pec eventuali disservizi e/o difformità riscontrate;
 - e. promuovere l'applicazione delle penali;
 - f. porre in essere ogni altra attività connessa con l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura secondo quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.

Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, l'Amministrazione potrà istituire un gruppo di supporto, nominando uno o più Referenti Locali, assistenti del Direttore dell'Esecuzione, per coadiuvarne l'attività, i cui nominativi saranno comunicati al Fornitore dallo stesso Direttore dell'Esecuzione.

Il Direttore dell'Esecuzione, o uno dei Referenti Locali in sua vece, sarà presente, su ciascun luogo di consegna individuato dall'Amministrazione, per l'espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del Verbale par. 7.2.8).

- il *Referente Locale* dell'Amministrazione: per ciascun luogo di consegna/utilizzo l'Amministrazione può nominare un Referente Locale che ha il compito di supportare il Direttore dell'Esecuzione nelle attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, anche nel caso di presenza contemporanea di più imprese nella medesima area.

7.2 PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Nel seguito viene descritto il processo di attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro ed il contenuto dei documenti relativi allo stesso.

In occasione del verificarsi di un evento emergenziale, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, il Dipartimento di Protezione Civile provvede a:

- I. identificare l'Amministrazione che si occupa della gestione operativa dell'emergenza, che nello specifico potrà essere rappresentata da:
 - a) Dipartimento di Protezione civile stesso;
 - b) singoli Commissari delegati (Regioni/Comuni);
 - c) altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze.



nei casi b) e c) il Dipartimento della Protezione Civile svolge un ruolo di monitoraggio e;

II. identificare il lotto geografico di pertinenza di ogni comune/i interessato/i dall'evento;

L'Amministrazione, come sopra identificata, provvede quindi a:

- a) stimare il fabbisogno da soddisfare, ossia il numero di campi container da allestire con indicazione del numero di kit necessari ovvero del numero di lavatrici e asciugatrici industriali per ciascuno di essi (cfr. paragrafo 7.2.1);
- b) identificare l'area/le aree di insediamento dei campi container;
- c) inviare una richiesta di autorizzazione al Dipartimento della Protezione Civile con le informazioni necessarie per emettere l'Ordine/i. Il Dipartimento della Protezione Civile si riserva, in ogni caso, la facoltà di stabilire priorità diverse alle richieste di autorizzazione e/o modificare le quantità;
- d) emettere, una volta ricevuta l'autorizzazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile (Responsabile del Procedimento per l'Accordo Quadro), l'Ordine/i di Fornitura al/i Fornitore/i come indicato dal Dipartimento medesimo.

7.2.1 INDIVIDUAZIONE DEL/DEI FORNITORE/I E EMISSIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA

L'Ordine di Fornitura costituisce l'atto formale con il quale si dà materialmente avvio alla fornitura. Contenuti e modalità operative dell'Ordine di Fornitura (di seguito per brevità OdF) sono opportunamente descritti al paragrafo 7.2.2.

Nel caso in cui ci fossero più OdF emessi da Amministrazioni diverse, gli stessi seguiranno l'ordine temporale di emissione, ai fini dello scorrimento della graduatoria in base ai prezzi e alle capacità di consegna dichiarate dagli operatori in fase di gara.

Il kit rappresenta le quantità di lavatrici e asciugatrici industriali e i relativi carichi necessarie per l'allestimento completo di un campo standard da 42 persone e le sue caratteristiche sono riportate nella seguente tabella.

In offerta (cfr. par. 16 del Capitolato d'Oneri) i concorrenti dovranno esprimere la propria capacità di consegna **a 15 giorni** dei kit come sopra descritti in termini di numero di campi standard offerti.

CAMPO	NUMERO LAVATRICI INDUSTRIALI	NUMERO ASCIUGATRICI INDUSTRIALI
42 PERSONE	Kit 1: 2X9kg + 1x15kg oppure Kit 2: 4 X 9 kg	Kit 1: 2x9kg + 1x15kg oppure Kit 2: 4 X 9 kg

Sulle capacità di carico delle macchine sono ammesse tolleranze di ± 1 kg.

Di seguito è descritto il meccanismo a cascata che regola l'emissione degli OdF.

In funzione del fabbisogno richiesto al verificarsi dell'evento emergenziale l'Ordine di Fornitura viene rivolto al primo aggiudicatario in graduatoria per un quantitativo massimo pari alla capacità di consegna previamente dichiarata



dallo stesso in offerta in fase di gara. Lo scorrimento della graduatoria proseguirà emettendo Ordini di Fornitura sempre sulla base della capacità di consegna dichiarata dagli aggiudicatari presenti in graduatoria e nei limiti del fabbisogno richiesto dall'Amministrazione fino al soddisfacimento dello stesso.

La consegna è prevista entro 15 giorni dall'accettazione dell'OdF da parte del Fornitore.

Qualora con questo primo scorrimento della graduatoria il fabbisogno dell'Amministrazione non risultasse ancora soddisfatto, quest'ultima verificherà l'eventuale ulteriore disponibilità di forniture da parte degli aggiudicatari presenti in graduatoria che con il primo scorrimento hanno esaurito la capacità di consegna dichiarata in fase di gara. L'Amministrazione scorrerà la graduatoria sempre a partire dal primo aggiudicatario verificando la eventuale disponibilità sopravvenuta e, in caso di risposta positiva, procederà ad ordinare da ciascuno in base alla nuova disponibilità dichiarata scorrendo la graduatoria fino al soddisfacimento dell'intero fabbisogno.

Si precisa che l'Ordine di Fornitura non indicherà il numero di campi da realizzare bensì il numero persone da alloggiare nei campi container e il relativo numero di kit ovvero di lavatrici e asciugatrici industriali che costituiranno l'allestimento dei campi container di cui al Layout redatto dal Fornitore del lotto 1 e approvato dall'Amministrazione.

Di seguito si riportano alcuni esempi numerici per illustrare il funzionamento del meccanismo a cascata sopra indicato per l'emissione del/degli Ordine/i di Fornitura.

IPOTESI: Supponiamo che il numero di aggiudicatari N sia pari a 5 e per ognuno la relativa capacità di consegna dichiarata in fase di gara, sia quella rappresentata nella seguente tabella.

	Capacità di consegna dichiarata (k)
1°	5
2°	2
3°	4
4°	3
5°	4

ESEMPIO:

Consideriamo il caso nel quale siano necessari campi per dare alloggio a 750 persone, pari, pertanto a n. **20 campi**.

Si procederà ad emettere OdF partendo dal primo in graduatoria fino ad arrivare all'ultimo secondo le capacità di consegna (k) dichiarate in fase di gara, arrivando così ad ordinare complessivamente 18 campi (5+2+4+3+4). Per gli ulteriori campi necessari si chiederà una nuova eventuale disponibilità sopravvenuta a partire dal primo in graduatoria. Nel caso il fornitore primo in graduatoria dichiarasse di non avere una ulteriore disponibilità sopravvenuta si procederà scorrendo la graduatoria e così via scorrendo secondo il meccanismo a cascata.



Nel caso in cui i campi avessero dimensioni maggiori rispetto al campo standard da 42 persone ma non tali da necessitare di un kit aggiuntivo completo e il Fornitore avesse già esaurito la sua capacità di consegna dichiarata in fase di gara, al fine di consentire all'Amministrazione di ordinare il numero di lavatrici e asciugatrici adeguato per ciascun campo, al Fornitore sarà richiesto di:

nel caso di offerta del Fornitore del kit composto da Kit 1: n. lavatrici: 2x9kg + 1x15kg e Kit 2: n. asciugatrici: 2x9kg + 1x15kg, fornire fino a:

- 1 lavatrice da 9 kg e/o 1 lavatrice da 15 kg;
- 1 asciugatrice da 9 kg e/o 1 asciugatrice da 15 kg.

oppure

nel caso di offerta del Fornitore del kit composto da n. 4 lavatrici da 9kg e n. 4 asciugatrici da 9kg, fornire fino a:

- 3 lavatrici da 9 kg;
- 3 asciugatrici da 9 kg.

con la concessione di un tempo aggiuntivo per la fornitura di ulteriori 5 giorni, rispetto ai 15 giorni già previsti.

Al verificarsi di un evento emergenziale che interessi aree geografiche contigue ricadenti in due lotti geografici distinti su entrambi i quali un concorrente risulti aggiudicatario, si specifica quanto segue:

- a. qualora l'aggiudicatario in questione, indipendentemente dalla sua posizione in graduatoria, sia in grado di soddisfare con la propria capacità di consegna dichiarata il fabbisogno di kit di entrambi i lotti, fornirà il quantitativo necessario su entrambi i lotti nell'ordine di graduatoria di ciascun lotto e al relativo prezzo offerto;
- b. qualora, invece, il predetto aggiudicatario non fosse in grado di soddisfare totalmente il fabbisogno complessivo per entrambi i lotti, le modalità di erogazione della fornitura saranno demandate alla discrezionalità della Protezione Civile, che valuterà le esigenze legate allo specifico evento. In particolare la Protezione Civile potrà richiedere all'aggiudicatario di fornire i kit prioritariamente su un lotto rispetto all'altro sulla base delle opportune valutazioni del caso di specie (quali ad esempio le specifiche urgenze ed emergenze territoriali, l'eventuale assenza di ulteriori aggiudicatari in graduatoria su un lotto, la riduzione del numero di fornitori impegnati su determinate aree e/o tutte le possibili casistiche che potrebbero verificarsi) e, analogamente, potrà modulare il quantitativo di kit da fornire su ciascun lotto sempre sulla base delle richiamate valutazioni.

Resta inteso che il prezzo dei kit (e delle eventuali lavatrici e asciugatrici industriali aggiuntive) forniti sarà quello riferito al singolo lotto geografico di appartenenza.

Si precisa che la capacità di consegna indicata dal Fornitore in fase di gara potrà essere differente da lotto a lotto.

7.2.2 ORDINE DI FORNITURA (ODF)

L'OdF costituisce il documento attraverso cui l'Amministrazione affida le attività e regola, unitamente all'Accordo Quadro, i rapporti di fornitura fra la stessa Amministrazione e il Fornitore (cfr. allegato 12.3 - Modello Ordine di Fornitura Lotto 3).

L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:



1. il nominativo del Responsabile del Procedimento dell'Accordo Quadro, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento per la Fornitura e del Direttore dell'Esecuzione con indicazione dei recapiti (cellulare, mail);
2. il nominativo del Referente locale dell'Amministrazione con l'indicazione dei recapiti (cellulare, mail), se presente;
3. il numero di persone da alloggiare nei singoli campi container;
4. il numero dei kit (per singolo campo, suddiviso area di consegna) nel caso di campi standard e/o il numero delle lavatrici e asciugatrici industriali aggiuntive nel caso di campi non standard per i quali, dato il numero diverso di ospiti, il kit non sarebbe adeguato;
5. la durata del noleggio;
6. importo garanzia definitiva (cfr. par. 23.1 del capitolato d'Oneri);
7. il layout del campo con la planimetria quotata dell'area e il layout del container lavanderia che ospiterà le macchine;
8. le eventuali personalizzazioni richieste dall'Amministrazione;
9. le modalità e termini di pagamento, nel rispetto della normativa vigente.

Si specifica che il singolo OdF potrà comprendere più Aree per l'insediamento dei container in relazione alle esigenze dell'Amministrazione ed in tempi frazionati.

7.2.3 ATTO AGGIUNTIVO ALL'ODF

Nel corso della durata dell'Ordine di Fornitura, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre modifiche/aggiornamenti che non alterino la natura delle prestazioni richieste con l'Ordine di Fornitura originario e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e al Contratto, senza che il Fornitore possa da ciò trarre motivi per avanzare richieste per maggiori compensi.

La formalizzazione della variazione rispetto all'Ordine di Fornitura prevede la redazione di un Atto Aggiuntivo all'Ordine di Fornitura che diventa parte integrante dell'Ordine di Fornitura stesso e può essere emesso solo durante il periodo di efficacia dell'Ordine di Fornitura. Contestualmente il Fornitore sarà tenuto all'aggiornamento del cronoprogramma precedentemente consegnato.

L'Ordine di Fornitura deve essere aggiornato a cura dell'Amministrazione tramite emissione di Atto Aggiuntivo, nei seguenti casi:

- variazione delle tempistiche concordate nell'OdF, sempre nel rispetto delle tempistiche minime di cui al paragrafo 7.2.1;
- variazione della durata iniziale di noleggio. Qualora la durata del noleggio dovesse essere prorogata verrà richiesta una variazione della garanzia definitiva inizialmente prestata in proporzione alla nuova durata contrattuale;
- ogni altra modifica nei termini di cui sopra che si renda necessaria in corso di esecuzione del contratto sulla base delle esigenze riscontrate dall'Amministrazione.

L'Atto Aggiuntivo non potrà essere utilizzato per aumentare le quantità richieste, perché in tal caso dovrà essere emesso un nuovo OdF.



7.2.4 RICEZIONE E ACCETTAZIONE DELL'ORDINE DI FORNITURA

Contestualmente alla stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore indica l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per la ricezione degli Ordini di Fornitura e il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché i suoi riferimenti telefonici, con reperibilità h24. Ricevuto l'OdF, il Fornitore entro 8 ore dalla ricezione via PEC dell'Ordine di Fornitura, dovrà sottoscrivere e accettare lo stesso inviandolo all'Amministrazione firmato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'Amministrazione stessa, pena l'applicazione della penale n. 2 di cui al successivo capitolo 13. Con l'accettazione dell'Ordine di Fornitura il Fornitore si vincola all'erogazione della fornitura alle condizioni di cui all'Ordine di Fornitura medesimo, del presente Capitolato Tecnico e della documentazione di gara. Una volta accettato l'Ordine di Fornitura questo diviene vincolante per le parti e da tale data decorreranno i tempi di consegna delle lavatrici e asciugatrici industriali.

Tale modulo dovrà essere inviato anche alla Protezione Civile (i cui riferimenti saranno presenti anche nell'OdF), la quale coordina tutti gli OdF in relazione al massimale eroso, alle graduatorie e alle quantità offerte dai Fornitori in fase di gara.

In entrambi i casi di:

- mancato riscontro all'OdF nel termine massimo di 24 ore (ferma restando l'applicazione della penale n. 3 di cui sopra per il ritardo dell'accettazione dell'OdF);

oppure

- dichiarazione di indisponibilità anche parziale del quantitativo offerto in fase di gara;

si intenderà integrata la fattispecie di mancata consegna e l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'OdF.

Rimane inteso che nell'ipotesi di mancata consegna, verrà emesso un nuovo Ordine di Fornitura nei confronti del Fornitore che segue nella "graduatoria" per il lotto geografico di riferimento.

7.2.5 CRONOPROGRAMMA

Il Fornitore è tenuto a presentare all'Amministrazione, entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'OdF, il cronoprogramma delle consegne, pena l'applicazione della penale n. 5 di cui al capitolo 13.

Il documento dovrà contenere la pianificazione su base giornaliera delle consegne previste per ciascuna area assegnata, con indicazione del quantitativo di kit e lavatrici e asciugatrici aggiuntive da fornire, della data e dell'orario presunto di ogni consegna.

Il cronoprogramma andrà aggiornato in caso di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione prevista e consegnato al Direttore dell'Esecuzione per la necessaria approvazione, salvo diversi accordi tra le parti.

Si precisa che il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



7.2.6 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA

Il Fornitore provvede a consegnare le lavatrici e asciugatrici industriali così come riportato nell'Ordine di Fornitura e nei successivi Layout e progetto esecutivo, se presente, secondo le tempistiche di cui al capitolo 7.2.1 del presente Capitolato Tecnico. Il mancato rispetto del termine di consegna dell'OdF non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore, comporta la risoluzione di diritto dell'OdF.

7.2.7 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il noleggio delle lavatrici ed asciugatrici s'intende comprensivo di tutti i servizi di cui al capitolo 3 e di quanto indicato nell'OdF.

I termini di consegna indicati si intendono inderogabili, fatte salve le eventuali proroghe che possono essere concesse dall'Amministrazione per cause di forza maggiore o comunque per eventi in alcun modo imputabili al Fornitore. Il Fornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale presenza di impedimenti e criticità che possano ostacolare la fornitura entro i termini indicati di cui al precedente paragrafo 7.2.1.

Le tempistiche di consegna delle lavatrici e asciugatrici sono dettagliate, comunque entro i termini massimi previsti al paragrafo 7.2.1, nell'apposito cronoprogramma di cui al paragrafo 7.2.5 che il Fornitore avrà redatto per ciascuna area assegnata. Per il rispetto dei termini temporali indicati nel cronoprogramma, è possibile svolgere le attività inerenti la fornitura anche nei giorni festivi e con lavorazioni da svolgersi h 24 organizzate anche su più turni, senza oneri aggiuntivi. Le lavorazioni su tre turni devono essere comunicate al Responsabile Unico del Procedimento per la Fornitura.

Eventuali slittamenti dei tempi di consegna dovuti alla temporanea indisponibilità dei campi saranno tempestivamente comunicati dall'Amministrazione al Fornitore.

Quest'ultimo dovrà comunque avvisare l'Amministrazione almeno 24 ore prima dell'imminente consegna della fornitura.

Qualora le forniture riguardino campi dislocati in aree diverse, la consegna dovrà avvenire nei punti indicati dall'Amministrazione per ciascun campo. Inoltre, se i campi container non fossero disponibili e pronti per l'allestimento contemporaneamente, la consegna potrà essere frazionata in momenti diversi secondo le indicazioni che saranno previamente fornite dall'Amministrazione.

Qualora l'evento emergenziale si verificasse in concomitanza all'emergenza sanitaria legata al Covid-19, il Fornitore deve agire sempre nel rispetto delle apposite misure igienico-sanitarie imposte dagli organi competenti, a tutela della salute e della sicurezza pubblica.

Le forniture oggetto del presente Capitolato Tecnico possono essere sospesi, per causa di forza maggiore, e comunque solo a seguito di preventiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione. Al di fuori di tale ipotesi, non è consentita alcuna sospensione delle attività da parte del Fornitore, fatte salve quelle stabilite dall'Amministrazione. In ogni caso, le forniture devono essere immediatamente riprese al cessare delle predette condizioni.

Terminata la consegna e l'installazione delle lavatrici e asciugatrici industriali entro i termini utili precedentemente indicati, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione la conclusione delle attività per dare avvio alla fase di verifica di conformità.



7.2.8 VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Ricevuta la comunicazione di ultimata consegna ed installazione da parte del Fornitore, l'Amministrazione esegue tutte le prove che ritiene utili e indispensabili per verificare la conformità della fornitura rispetto alle previsioni contrattuali. Gli oneri per le verifiche sono a carico del Fornitore.

In particolare il Responsabile Unico del Procedimento per la Fornitura o la commissione per la verifica di conformità, qualora nominata, controllerà l'esecuzione delle prestazioni contrattuali congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto al fine di certificare che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni dell'Accordo Quadro e dei suoi allegati, nonché dell'Ordine di Fornitura.

Durante i controlli, il Fornitore ha l'obbligo di collaborare con il personale dell'Amministrazione addetto al controllo, fornendo dati e informazioni, tutte le attività si svolgeranno in contraddittorio tra le parti.

Al termine della verifica di conformità deve essere redatto apposito verbale controfirmato da ambo le parti.

Nel caso in cui la verifica di conformità dia esito positivo, dalla data del relativo verbale, decorrerà la durata del noleggio delle macchine.

Nel caso in cui siano rilevate irregolarità si procederà a riportarle nell'apposito Verbale e l'attività di verifica di conformità potrà essere interrotta fino al momento in cui il Fornitore avrà provveduto a rimuovere le irregolarità riscontrate e solo allora potrà proseguire.

Qualora la non conformità rilevata non comprometta l'utilizzo della macchina, il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dall'Amministrazione, pena l'applicazione della penale n. 4 di cui al successivo capitolo 13 e l'Amministrazione potrà, a sua discrezione, decidere di utilizzare la macchina non conforme sino alla sostituzione dello stesso.

Il Fornitore deve inoltre consegnare all'atto della verifica di conformità 3 copie cartacee e 1 copia in formato digitale della documentazione relativa alle istruzioni di utilizzo e manutenzione delle macchine, nonché le certificazioni di cui al capitolo 11.

8 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE MACCHINE

Il Fornitore dovrà prevedere un sistema di dosaggio automatico del prodotto detergente, il cui costo è compreso nel prezzo di noleggio giornaliero.

Per un appropriato utilizzo delle macchine il Fornitore dovrà prevedere il funzionamento con gettoniera, card oppure chiavette. I gettoni, le card o le chiavette verranno distribuiti agli utenti dal responsabile incaricato dall'Amministrazione per il singolo campo.

Gli utenti durante l'utilizzo delle macchine sono tenuti alla:

- pulizia dei filtri delle asciugatrici al termine di ogni ciclo di asciugatura; pulizia dei cestelli delle macchine (eventuale presenza di capelli, carta, altri residui) al termine di ogni ciclo di lavaggio.

Il Fornitore dovrà predisporre dei cartelli informativi sulle modalità di utilizzo delle macchine da parte degli utenti da collocare nel locale lavanderia.



8.1 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONTAINER A USO LAVANDERIA

Per le caratteristiche tecniche dei container che ospiteranno le lavatrici e asciugatrici industriali si rimanda al Capitolato Tecnico del Lotto 1, in quanto tali container faranno parte della fornitura del predetto Lotto 1.

9 ASSISTENZA DEL FORNITORE

L'assistenza a carico del Fornitore consisterà in:

- fornitura in modo continuativo dei prodotti detergenti e monitoraggio del sistema di dosaggio automatico dei prodotti detergenti;
- fornitura all'occorrenza del liquido antigelo, in modo da evitare danni dovuti al gelo.

10 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Nel prezzo di noleggio si intendono comprese la manutenzione ordinaria e straordinaria, che dovrà essere effettuata dal Fornitore con l'obiettivo di garantire il normale ed efficiente funzionamento delle macchine, nonché ripristinare le funzionalità della fornitura oggetto dell'appalto, per mezzo di assistenza e/o sostituzione e/o riparazione di parti di ricambio e/o componenti che risultino difettosi o guasti non a causa di un utilizzo improprio da parte degli utenti.

Gli interventi di manutenzione potranno avvenire anche su iniziativa autonoma del Fornitore per giustificati motivi, fermo restando che l'intervento di manutenzione resta a totale carico del Fornitore medesimo.

L'intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere attivato entro quarantotto ore dalla chiamata; in caso di ritardo sarà applicata la penale n. 6 di cui al paragrafo 13.

11 CERTIFICAZIONI

Le caratteristiche tecniche dei prodotti, come richiesto dal presente Capitolato Tecnico, devono essere garantite dal Fornitore tramite le certificazioni previste dalle norme vigenti del settore in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.

Ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno potranno essere disposte verifiche, da parte di istituti specializzati, della sussistenza dei requisiti relativi alla fornitura, eseguite con oneri a carico del Fornitore.

12 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI

Il Fornitore, con cadenza mensile, deve redigere ed inviare all'Amministrazione, entro l'ultimo giorno utile del mese di riferimento tramite posta elettronica certificata o altro sistema elettronico/informatico, un "Documento di riepilogo" sui servizi effettuati in ciascun luogo di consegna dei campi. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni minime, eventualmente modificate/integrate secondo richiesta:

- evento emergenziale per il quale è stato prestato il Servizio;
- Ordini di Fornitura e relativi importi;
- documenti di trasporto;
- numero, per tipologia, delle macchine presenti per ogni giorno del mese di riferimento e per ciascun campo;
- indicazione di eventuali guasti, riparazioni e sostituzioni effettuate;
- Indicazione dell'importo di fatturazione per i servizi espletati nel mese di riferimento;

Il Direttore dell'Esecuzione nel termine massimo di 7 giorni dalla ricezione del documento, verifica la completezza dei dati riportati nel documento e la corrispondenza dell'importo di fatturazione con le tariffe offerte dal Fornitore.



In caso di esito positivo il Direttore dell'Esecuzione autorizza l'emissione della fattura. Nel caso in cui, venissero rilevate anomalie, il Direttore dell'Esecuzione autorizza l'emissione della fattura quando ritiene ripristinate le sopracitate anomalie.

13 PENALI

Fermo restando quanto sarà previsto nello Schema di Accordo Quadro, le eventuali inadempienze alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, dell'Accordo Quadro medesimo e del singolo Ordine di Fornitura possono dar luogo all'applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata.

IPOTESI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE		VALORE DELLA PENALE
1	Mancata reperibilità del Responsabile della Fornitura secondo quanto indicato al paragrafo 7.1.	500,00 € per ogni giorno di mancata reperibilità.
2	Ritardo nei termini di sottoscrizione e accettazione dell'Ordine di Fornitura secondo quanto indicato al paragrafo 7.2.4.	300,00 € per ogni ora di ritardo non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore rispetto ai termini previsti.
3	Mancata comunicazione del nominativo del nuovo soggetto incaricato Responsabile della Fornitura rispetto ai termini presenti nel par. 7.1	250,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti.
4	Difformità delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 7.2.8)	250,00 € per ogni giorno di ritardo decorrente dall'accertamento e fino alla sostituzione/riparazione dello stesso, non imputabile all'Amministrazione o a causa di a forza maggiore, nel ripristino delle difformità rilevate rispetto ai termini previsti.
5	Mancato rispetto dei termini per la presentazione del cronoprogramma (cfr. par. 7.2.5)	1.000,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti.
6	Mancato rispetto dei termini gli interventi di manutenzione (cfr. capitolo 10)	500,00 € per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Committente o a causa di a forza maggiore rispetto ai termini previsti.